

REGOLAMENTO

DELLA SCUOLA DI DOTTORATO DI RICERCA IN GIURISPRUDENZA

Art. 1 – Istituzione

1. È istituita la Scuola di Dottorato di Ricerca in Giurisprudenza, proposta dal Dipartimento di Storia e Filosofia del Diritto e Diritto Canonico (sede amministrativo-contabile), dal Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario e dal Dipartimento di Diritto Privato e Diritto del Lavoro, che mettono a disposizione strutture, servizi e finanziamenti adeguati alle attività della Scuola.

2. La Scuola a indirizzo unico è consorziata con l'Università degli Studi di Genova Dip.to Cultura Giuridica “ Giovanni Tarello”, Università di Trento Dip.to di Scienze Giuridiche e Dip.to Scienze Umane e sociali, Università della Calabria Dip.to Scienze Giuridiche, Università di Trieste Dip.to Scienze Giuridiche e Dip.to Scienze Politiche, Università di Bologna Dip.to Scienze Giuridiche “ A. Cicu”, Università di Udine Dip.to Filosofia, Università di Torino Dip.to Scienze Giuridiche.

Art. 2 - Aree di afferenza e settori scientifico-disciplinari

1. La macroarea di riferimento è la 07 Discipline sociali, giuridiche, economiche e statistiche.

2. L'area scientifica di afferenza è 14 Scienze Giuridiche.

3. I settori scientifico-disciplinari di riferimento sono IUS/01, IUS/02, IUS/04, IUS/08, IUS/09, IUS/10, IUS/11, IUS/12, IUS/15, IUS/16, IUS/17, IUS/18, IUS/20, SPS/01.

Art. 3 – Articolazione

- a) La Scuola è attualmente articolata in un unico indirizzo.
- b) Sulla base di adeguate motivazioni e di un programma formativo collocato in un ambito disciplinare sufficientemente ampio potrà articolarsi in indirizzi, coerenti con i settori scientifico disciplinari di cui al punto 3) dell'art. 2.

Art. 4 – Organi della Scuola e loro composizione

1. Sono organi della Scuola:

- a) il Direttore
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Collegio dei Docenti
- e) il Comitato Scientifico.

2. Il **Consiglio Direttivo**, formato da 9 membri del personale docente e da 2 rappresentanti dei dottorandi, dura in carica tre anni. Esso è composto da:

REGOLAMENTO SCUOLA DI DOTTORATO DI RICERCA IN GIURISPRUDENZA
Approvato dal Collegio Docenti del 2 Luglio 2007 e dal Senato Accademico del 8 Novembre 2007

- n. 1 rappresentante del Dipartimento di Storia e Filosofia del Diritto e Diritto Canonico
- n. 1 rappresentante del Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario
- n. 1 rappresentante del Dipartimento di Diritto Privato e Diritto del Lavoro

- n. 6 docenti, di cui 2 provenienti dalle sedi Consorziato, designati dal Collegio in modo tale da costituire una rappresentanza equilibrata delle discipline afferenti alla Scuola e nominati dai Dipartimenti di appartenenza;

- n. 2 rappresentanti dei dottorandi.

Tra i componenti del personale docente sono nominati il Direttore e il Vicedirettore secondo le modalità stabilite dall'art. 5.

3. Il **Collegio dei Docenti** è rinnovato ogni anno ed è composto da:

- a) il Direttore della Scuola, che lo presiede
- b) il Vicedirettore della Scuola
- c) non meno di altri undici docenti della Scuola, che siano supervisori di studenti di dottorato o che svolgano nell'anno di riferimento almeno 10 ore di attività didattica;
- d) *non più di cinque* esperti nelle discipline afferenti alle aree scientifiche di interesse della scuola;
- e) due rappresentanti dei dottorandi.

4. Il **Comitato Scientifico** della Scuola è composto da 3 studiosi italiani e stranieri esterni all'Ateneo di riconosciuto prestigio internazionale e attivi nei campi di ricerca della Scuola. Il Comitato Scientifico dura in carica tre anni e il mandato è rinnovabile per ulteriori tre anni.

Art. 5 – Nomina o Elezione degli Organi della Scuola

Il **Direttore** è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri che siano professori di ruolo con regime di impegno a tempo pieno presso l'Università degli Studi di Padova, afferente al Dipartimento di Storia e Filosofia del Diritto e Diritto Canonico, al Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario, al Dipartimento di Diritto Privato e Diritto del Lavoro e appartenente ad uno degli SSD al cui contenuto si riferisce la Scuola. Il Direttore viene nominato dal Rettore, dura in carica per un triennio e può essere confermato per un ulteriore triennio.

Il **Direttore** designa un Vicedirettore, scelto fra i professori di ruolo del Consiglio Direttivo della Scuola, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

2. Il **Consiglio Direttivo** è formato come segue:

- a) I rappresentanti dei Dipartimenti proponenti sono eletti dai Consigli di Dipartimento

- b) I 6 docenti, di cui 2 provenienti dalle sedi Consorziato, sono designati dal Collegio dei Docenti con votazione a scrutinio segreto e preferenza di voto limitata a due nominativi. Risultano designati i 4 docenti della sede di Padova e i 2 docenti delle sedi Consorziato che conseguono il maggior numero di preferenze. Non può essere designato più di un docente per ciascun S.S.D.. I docenti designati vengono nominati dai rispettivi Consigli di Dipartimento di appartenenza.

c) L'elezione dei rappresentanti dei dottorandi facenti parte del CD avviene con votazione a scrutinio segreto e preferenza di voto unica. Risultano eletti i due rappresentanti che conseguono il maggior numero di preferenze. La votazione si tiene entro il primo ottobre di ogni anno. L'elettorato attivo e passivo è riconosciuto ai dottorandi regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento delle tasse. Le elezioni sono indette dal Direttore. In caso di parità risulta eletto il dottorando con maggiore anzianità di iscrizione e, in caso di ulteriore parità, il più giovane in età.

3. Il Collegio dei Docenti:

a) viene rinnovato ad ogni ciclo della scuola di dottorato, prima dell'inizio delle lezioni, sulla base delle attività didattiche previste e dei dottorandi iscritti.

b) L'elezione dei rappresentanti dei dottorandi facenti parte del Collegio avviene con votazione a scrutinio segreto e preferenza di voto unica. Risultano eletti i due rappresentanti che conseguono il maggior numero di preferenze. La votazione si tiene entro il primo ottobre di ogni anno. L'elettorato attivo e passivo è riconosciuto ai dottorandi regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento delle tasse. Le elezioni sono indette dal Direttore. In caso di parità risulta eletto il dottorando con maggiore anzianità di iscrizione e, in caso di ulteriore parità, il più giovane in età.

Art. 6 – Modalità di valutazione per l'ammissione all'anno di corso successivo e all'esame finale dei dottorandi

1. L'attività di formazione di ciascun dottorando si articola in attività di ricerca ed eventuali attività didattiche svolte sotto la guida di un Supervisore, in conformità al progetto formativo indicato dal Collegio dei docenti.

Le eventuali attività didattiche strutturate possono comprendere insegnamenti avanzati, corsi monografici, seminari e convegni nonché partecipazione a scuole nazionali ed internazionali e seminari, diretti a garantire la formazione scientifica e l'addestramento alla ricerca ed affidati ad esperti dei vari settori scientifico-disciplinari di riferimento.

L'attività di ricerca si concreta nell'elaborazione e nell'esecuzione di un progetto di ricerca su un argomento originale, che sarà svolto in continuità e progressione di autonomia sin dal primo anno di corso. I relativi risultati, che potranno anche essere illustrati in seminari di ricerca, formeranno oggetto di dissertazione scritta

L'ammissione all'anno successivo è deliberata dal Collegio sulla base di una relazione del dottorando, vistata dal Supervisore, che attesti l'attività compiuta, i risultati ottenuti e la frequenza ad eventuali corsi e seminari.

2. Al termine di un ciclo triennale di studi e ricerche, il Collegio Docenti esprime un giudizio per ciascun dottorando sulla base di una relazione approvata dal Supervisore, che attesti l'attività svolta nel triennio ed i risultati raggiunti.

Alla formulazione di tale giudizio concorre anche il parere scritto di un controrelatore, che può essere anche un *referee* esterno.

Gli allievi che abbiano conseguito risultati giudicati di rilevante valore scientifico sono ammessi a sostenere l'esame ai fini del conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca. Il Collegio esprime il suddetto giudizio e trasmette al Rettore il relativo verbale entro il 15 dicembre.

Art. 7 – Attività di ricerca fuori sede

1. Il Collegio, su parere del Supervisore, può autorizzare il dottorando a svolgere attività di ricerca al di fuori della sede in cui si svolge il Dottorato di ricerca presso altri Atenei o Enti di ricerca italiani o stranieri.
2. Il periodo massimo complessivamente svolto fuori sede dai dottorandi non potrà in alcun caso superare la metà della durata effettiva del corso.

Art. 8 – Attività lavorativa esterna

1. Lo studente può svolgere attività lavorativa esterna solo se autorizzato dal Consiglio Direttivo, previo parere favorevole del Supervisore.

Art. 9 – Sospensione dal corso

1. È prevista la sospensione dalla Scuola per maternità (L.53/2000), per obblighi di leva e per grave e documentata malattia.
2. È inoltre prevista la sospensione dalla Scuola per gravi motivi debitamente documentati.
3. Il Consiglio Direttivo stabilirà le modalità di recupero del periodo di sospensione secondo le indicazioni fornite dal Supervisore, tenendo conto dello stato di avanzamento della ricerca e dell'attività svolta dal dottorando.

Art. 10 - Commissioni giudicatrici

1. La Commissione per l'esame di ammissione è composta di tre membri effettivi e due supplenti scelti tra i professori ed i ricercatori universitari di ruolo anche di altri Atenei italiani e stranieri, esperti nelle discipline afferenti alle aree scientifiche cui si riferisce la Scuola, cui possono essere aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca, la cui presenza è obbligatoria nel caso in cui si realizzino le condizioni di cui al comma 3 art. 4 del D.M. 224/1999.
2. I componenti della Commissione sono nominati dal Rettore su designazione del Collegio dei docenti, in modo tale che siano rappresentati le varie aree di afferenza e i diversi S.S.D.
3. La nomina della Commissione giudicatrice per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca è disposta, entro trenta giorni dalla conclusione del Ciclo di Dottorato, con decreto del Rettore su proposta del Collegio Docenti.
4. La Commissione giudicatrice è composta da tre membri effettivi e tre supplenti, scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo esperti nelle discipline afferenti alle aree scientifiche cui si riferisce la Scuola, esclusi i supervisori dei dottorandi. Almeno due membri devono appartenere a Università, anche straniera, non partecipanti al dottorato e non devono essere componenti degli organi della Scuola. La composizione della Commissione può essere integrata secondo le modalità del D.M. 224/1999. La Commissione nomina al proprio interno il Presidente ed il Segretario.
5. Il Collegio Docenti, ove ne ravvisi la necessità, potrà segnalare al Rettore più Commissioni in considerazione dei diversi percorsi formativi e di ricerca dei candidati.

Art. 11 – Norme transitorie e finali

Le modifiche del Regolamento, che non siano automatiche per disposizioni di legge o per superiore norma di Ateneo, sono proposte dal Direttore, approvate dai Dipartimenti proponenti.

Il Regolamento modificato è sottoposto al Senato Accademico unitamente alla proposta di rinnovo per la sua approvazione finale.